

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
POLIZIA LOCALE
Piazza C.C. del Maino, 1
Tel. 02 90007019 Fax 02 90008004

il presente stato
Sede Comunale
09/03/12 al 24-03-12 per
giorni 15 consecutivi.
Il Messo Comunale
Ordinanza n. 6/2012



Regione Lombardia



Parco del Ticino

del 08/03/2012

Oggetto: istituzione stalli di sosta riservati

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che i dipendenti del Comune di Motta Visconti si recano al lavoro presso la sede municipale in piazza San Rocco generalmente in autovettura, utilizzando i parcheggi nelle vie limitrofe per l'intera mattinata;

Considerato che l'utilizzo dei parcheggi da parte dei dipendenti comunali, comporta una diminuzione degli stalli di sosta disponibili;

Considerato la necessità di individuare nuovi stalli di sosta da riservare ai dipendenti comunali;

Visto l'art. 7 del D. Leg.vo 285 del 30.04.92 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 285 del 22.06.1993, con la quale è stato delimitato il centro abitato del Comune, come previsto dal D. Leg.vo 285/1992;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 08.00 del giorno 13.03.2012, in P.zza San Rocco (vicolo laterale, lato edificio municipale, sino al parcheggio della torre piezometrica), l'istituzione di area di sosta riservata ai dipendenti comunali, ad altri soggetti autorizzati dall'Ente e/o con funzioni d'istituto.

L'istituzione di uno stallo di sosta riservata ai veicoli della Polizia Locale.

Per l'utilizzo dell'area di sosta riservata deve essere esposto apposito contrassegno autorizzante la sosta.

La presente ordinanza sarà nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e l'installazione della prescritta segnaletica sarà a cura della Polizia Locale.

Alla Polizia Locale l'incarico alla vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Il messo Comunale è incaricato alla pubblicazione della presente Ordinanza.

Avverso il presente Provvedimento entro 60 giorni è ammesso ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto Lissi

